



CITTA' DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2023

MODIFICATO

PUBBLICATO All'Albo Pretorio per 15 giorni:
dal 11/05/2023 al 26/05/2023

ENTRATO IN VIGORE in data 27/04/2023

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 6 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 7 - Trasporti funebri
- Articolo 8 - Autorizzazione al trasporto
- Articolo 9 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 10 - Ricevimento feretro
- Articolo 11 - Riti religiosi o civili
- Articolo 12 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o per cremazione
- Articolo 13 - Trasporti all'estero e dall'estero
- Articolo 14 - Trasporto di resti mortali e ceneri

CAPO III - SEPOLTURE

- Articolo 15 - Elenco cimiteri
- Articolo 16 - Tipologie di sepolture
- Articolo 17 - Disposizioni generali
- Articolo 18 - Diritto di sepoltura

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 19 - Inumazione
- Articolo 20 - Escavazione e ricopertura delle fosse
- Articolo 21 - Contrassegno delle fosse
- Articolo 22 - Ornamenti e lapidi
- Articolo 23 - Tumulazione

CAPO V - CONCESSIONI

- Articolo 24 – Tipologia delle concessioni
- Articolo 25 – Concessione di loculi e nicchie ossario
- Articolo 26 – Criteri di assegnazione dei loculi e delle nicchie ossario
- Articolo 27 – Concessione di aree per tombe di famiglia
- Articolo 28 – Durata delle concessioni di aree e tombe di famiglia
- Articolo 29 – Tumulazioni provvisorie
- Articolo 30 – Manutenzione delle sepolture
- Articolo 31 – Subentro nella concessione

CAPO VI – MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

- Articolo 32 – Cause di cessazione della concessione
- Articolo 33 - Rinuncia
- Articolo 34 – Decadenza
- Articolo 35 – Decadenza per estinzione della famiglia
- Articolo 36 - Revoca
- Articolo 37 - Estinzione

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 38 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 39 - Esumazioni straordinarie
- Articolo 40 - Estumulazioni
- Articolo 41 – Traslazione della salma per avvicinamento
- Articolo 42 – Oggetti da recuperare
- Articolo 43 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

CAPO VIII – CREMAZIONE – CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

- Articolo 44 – Registro e Creazione
- Articolo 45 – Conservazione delle ceneri
- Articolo 46 - Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 47 – Dispersione delle ceneri

CAPO IX - DISCIPLINA DEI CIMITERI

- Articolo 48 – Orario
- Articolo 49 – Servizio di custodia del cimitero
- Articolo 50 – Compiti del responsabile del servizio
- Articolo 51 – Accesso al cimitero
- Articolo 52 - Divieti speciali
- Articolo 53 - Riti funebri
- Articolo 54 – Manufatti e ornamenti delle sepolture
- Articolo 55 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 56 – Rifiuti prodotti nei cimiteri
- Articolo 57 – Illuminazione votiva

CAPO X - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- Articolo 58 - Imprese appaltatrici del Comune
- Articolo 59 – Lavori per conto di privati
- Articolo 60 – Cantieri di lavoro
- Articolo 61 – Introduzione di veicoli
- Articolo 62 - Orario di lavoro
- Articolo 63 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 64 - Vigilanza

CAPO XI- IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Articolo 65 – Funzioni-Licenza

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 66 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Articolo 67 – Presunzione di legittimazione
- Articolo 68 – Sanzioni
- Articolo 69 – Norme transitorie e finali
- Articolo 70 – Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

1. Il Comune ha le competenze in materia di polizia mortuaria individuate dalla legislazione nazionale e regionale di riferimento. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, e, per quanto di competenza, dal funzionario delegato. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienici sanitari, dell'Azienda ULSS.
2. Il Comune esercita la gestione dei servizi cimiteriali nelle forme di cui agli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Nel caso di gestione delle attività tramite Ente gestore, le modalità sono indicate in apposito contratto di servizio.

Articolo 3 Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Tuttavia non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.
4. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le eventuali violazioni agli organi competenti.
5. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto altresì:
 - a) a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) ad indossare adeguata uniforme di lavoro e visibile tesserino identificativo;
- c) a dare la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta;
- d) a non eseguire attività per conto di privati, all'interno del cimitero, dell'obitorio o degli uffici comunali, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- e) a non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi;
- f) a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, relativamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro o durante esso;
- g) a non esercitare qualsivoglia forma di commercio, attività a scopo di lucro inerente alla propria attività, sia nei cimiteri, nell'obitorio che negli uffici comunali o al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- h) ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni del Comune;
- i) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute e/o recuperate a qualsiasi titolo.

Articolo 4 **Servizi gratuiti ed a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Il Comune assume il carico delle spese relative alla fornitura del feretro, al trasporto, al seppellimento in campo comune o eventuale cremazione per i cadaveri di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o gli stessi siano indigenti, sempreché non vi siano persone o enti che se ne facciano carico.
3. Lo stato d'indigenza o di bisogno è attestata dai servizi sociali del Comune e trasmessa al Responsabile dei servizi cimiteriali.
4. Si configura il disinteresse dei familiari quando non sussistono coniuge e parenti del defunto entro il sesto grado o gli stessi se ne disinteressino, pur se diffidati dal Comune a provvedere.
5. In caso di disinteresse dei familiari, decorso un congruo periodo di tempo, fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune autorizza il funerale d'ufficio e provvede nella forma semplice al trasporto e alla sepoltura del feretro nel campo comune, salvo poi il recupero coattivo delle spese sostenute nei confronti dei familiari di cui al comma 4.
6. Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 5 **Atti a disposizione del pubblico**

1. Il Comune o eventuale ente gestore conserva su supporto cartaceo o informatico presso gli uffici dei servizi cimiteriali e/o del gestore dei servizi cimiteriali, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che viene compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e contenente informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono pubblicati sul sito del Comune, anche mediante link al sito dell'ente gestore:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in/di ogni cimitero);
 - b) il presente regolamento;
 - c) il contratto di servizio con l'eventuale ente gestore;
 - c) ogni altro atto, documento e informazione la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.
2. Sono altresì tenuti ben visibili presso il cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in/di ogni cimitero);
 - b) ogni altro atto, documento e informazione la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli

interessati o per il pubblico.

CAPO II FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 6 Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere trasportato, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali. In particolare deve essere accertata la rispondenza della cassa al tipo di sepoltura o pratica funebre a cui è destinata e al trasporto, nonché la precisa identificazione del cadavere.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro vestito o almeno avvolto in un lenzuolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 7 Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/1990 e dalla L.R. n. 18/2010, con rinuncia al diritto fisso stabilito dall'art.19 comma 2 del citato decreto.
2. I trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre, su richiesta diretta degli interessati o dell'Ente nei casi di trasporto funebre obbligatorio così come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Articolo 8 Autorizzazione al trasporto

1. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere fatta al servizio di polizia mortuaria dai familiari del defunto o loro delegati. A seguito della richiesta di cui sopra l'ufficio cura la predisposizione dell'apposita autorizzazione.

Articolo 9 Modalità del trasporto e percorso

1. Il Comune disciplina l'orario per i trasporti funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo di culto o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta

seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai mezzi dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Il responsabile del servizio cimiteriale comunica al Servizio di Polizia Locale lo svolgimento dei funerali sul territorio perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 10 **Ricevimento feretro**

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, da quelli relativi alla destinazione. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presente presso il cimitero.

2. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata all'incaricato della ditta dell'Impresa funebre.

3. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

4. L'ufficio comunale preposto trasmette tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.

5. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

6. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

7. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

8. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 11 **Riti religiosi o civili**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trovano applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Articolo 12 **Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o per cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 13

Trasporti all'estero e dall'estero

1. Il trasporto di salme da o per un altro Stato, è così regolato:
 - a) se lo Stato estero ha aderito, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n. 1379, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) se lo Stato estero non ha aderito a detta Convenzione, si applica quanto stabilito dagli artt. 28 e 29 del medesimo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 14

Trasporto di resti mortali e ceneri

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.
6. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

CAPO III SEPOLTURE

Articolo 15 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
- 1) Caorle capoluogo
 - 2) San Giorgio di Livenza
 - 3) San Gaetano
 - 4) Cà Cottoni

Articolo 16 Tipologie di sepolture

1. Nei cimiteri comunali, qualora le dimensioni e la natura del terreno lo consentano, sono di norma previste le seguenti tipologie di sepolture:
- a) campo di inumazione;
 - b) loculi;
 - c) aree per tombe di famiglia;
 - d) ossari/cinerari individuali e comuni

Articolo 17 Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 , nonché agli articoli 102 e 105 del D.P.R., n. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o della forma associativa prescelta, avvalendosi per gli aspetti igienico-sanitari del competente servizio di igiene pubblica dell'azienda unità sanitaria locale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto nella normativa regionale vigente.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a ditta esterna autorizzata.

Articolo 18 Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, resti mortali, ceneri, di:
- a) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) persone morte fuori dal Comune , ma aventi in esso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso , ma aventi diritto ad una sepoltura in cappella di famiglia o tomba di famiglia esistente nel cimitero del Comune stesso;

- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n.285/1990, i cui genitori siano residenti nel Comune.
- e) già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
2. E' consentita la sepoltura anche:
ai non residenti che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o unito civilmente o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela sepolti nei cimiteri del Comune di Caorle;
3. E' consentita la sepoltura di persone residenti in vita in altro Comune se:
rientranti nella giurisdizione ecclesiastica di una delle Parrocchie del Comune di Caorle (LA SALUTE DI LIVENZA-CA 'COTTONI- BRIAN –OTTAVA PRESA),
4. Il diritto d'uso delle sepolture private é riservato, esclusivamente, alla persona del concessionario e ai suoi familiari, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, per familiari del concessionario sono da intendersi:
- a) i parenti in linea retta e collaterale fino al 6° grado, il coniuge e gli affini fino al 4° grado;
 - b) le persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeranze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché da persone legate da stretti rapporti di amicizia con il concessionario.
8. Il sindaco, verificata all'interno di ciascun cimitero la disponibilità di spazi allo scopo disponibili, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà, con apposita autorizzazione, concedere la sepoltura a persone, non rientranti nelle categorie di cui ai commi precedenti, che abbiano acquisito particolari benemeranze nei confronti della cittadinanza del Comune di Caorle in virtù del tipo e della durata del servizio prestato nel territorio comunale.
9. Nei cimiteri siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nelle rispettive frazioni.

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 19 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in:
- a) sepolture individuali;
 - b) sepolture in campo comune;
 - c) sepolture per mineralizzazione.
2. Le sepolture per inumazione individuali e in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento; non rinnovabili, l'assegnazione avviene sequenzialmente in ordine di numerazione.
3. Le sepolture per inumazione finalizzate alla mineralizzazione dei cadaveri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie vengono effettuate in campi distinti per un periodo di cinque anni e sono a titolo gratuito
4. Ogni cadavere destinato all'inumazione individuale e in campo comune deve essere chiuso in cassa di legno o altri contenitori biodegradabili e combustibili¹ ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.

¹ DGR Veneto n. 433 del 4 aprile 2014

5. Ogni cadavere destinato all'inumazione in campo di mineralizzazione deve essere chiuso in apposita cassa di materiale biodegradabile e combustibile.
6. Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche previste dalla disciplina regionale in materia funeraria.²

Articolo 20

Escavazione e ricopertura delle fosse

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro medesimo e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. E' stretto dovere degli operatori seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza interruzioni o salti di fila e/o di fossa, rifiutando qualsiasi diversa richiesta che in senso opposto fosse avanzata, salve specifiche disposizioni loro impartite in taluni casi speciali.
3. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle inumazioni più vetuste, sempreché queste durino da almeno dieci anni.
4. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari o, in alternativa, previo consenso dei familiari, cremate.

Articolo 21

Contrassegno delle fosse

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del Cimitero, subito dopo la copertura della fossa, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata, a cura del custode, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome e delle date di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta è permesso collocare la fotografia del defunto e semplici iscrizioni.

Articolo 22

Ornamenti e lapidi

1. Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché non ingombrino con radici o rami le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solo la superficie della fossa. Sulle tombe sono anche ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e devono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento, ponendo a carico dell'inadempiente le relative spese.
2. In sostituzione del cippo fornito dal Comune è consentito il collocamento di croci, monumentini, lapidi in legno, metallo, pietra o marmo, di altezza non superiore a cm 80 dal piano di campagna ed ingombro massimo pari alle dimensioni della fossa.
3. E' vietata la collocazione di copritomba mentre è consentita, a delimitazione della fossa, la posa di cordoni di altezza massima di cm 20 dal piano di campagna.
4. L'installazione di manufatti, la loro manutenzione, la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto

² DGR Veneto n. 433 del 4 aprile 2014

gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

4. Nei campi di inumazione finalizzati alla mineralizzazione è vietato posare qualsiasi manufatto delimitante la sepoltura. E' consentita la collocazione di un vaso di fiori ai piedi del cippo.

Articolo 23

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie o prefabbricate quali: loculi, tombe, cappelle private di famiglia, nicchie ossario.

2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche costruttive conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Eventuali tumulazioni aggiuntive non modificano la scadenza della concessione originaria.

CAPO V

CONCESSIONI

Articolo 24

Tipologia delle concessioni

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

a. aree per tombe di famiglia

b. loculi individuali;

c. nicchie ossario individuali per la raccolta di resti mortali e urne cinerarie.

2. Non sono consentite concessioni di loculi, nicchie ossario e aree per inumazioni individuali, per accogliere i feretri di persone che, all'atto della richiesta, siano ancora viventi.

3. Nei loculi può essere collocato un solo feretro e cassette con i resti mortali e urne cinerarie fino al completamento della capienza.

4. Le nicchie ossario possono contenere, alternativamente:

a) una cassetta con i resti di una sola salma e urne cinerarie fino al completamento della capienza;

b) una o più urne cinerarie fino al completamento della capienza.

5. Nelle nicchie ossario di famiglia possono essere collocati resti mortali, riposti su cassette o urne cinerarie, fino al completamento della capienza.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- l'oggetto della concessione e la sua identificazione;

- la durata, indicandovi la data di decorrenza;

- il concessionario o, nel caso di enti o similari, il legale rappresentante pro tempore;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;

8. E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

9. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

10. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 25 **Concessione di loculi e nicchie ossario**

1. Il diritto di tumulazione in loculo è circoscritto alla sola salma della persona per la quale il loculo stesso viene concesso. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
2. La concessione individuale di un loculo ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però ai congiunti la facoltà di rinnovare, per altri 20 (venti) anni, la concessione alla metà della tariffa in vigore al momento della scadenza.
4. E' data facoltà ai titolari di concessioni già sottoscritte antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, alla data della scadenza della concessione, di optare per il rinnovo secondo quanto previsto dall'atto sottoscritto oppure secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in nicchie ossario o deposti all'interno tombe di famiglia, sempre che sussistano i requisiti di cui all'articolo 27, o deposti all'interno di loculi, ai sensi del precedente art. 24, comma 4.
6. La concessione di una nicchia ossario ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data della richiesta ed è rinnovabile per altri 20 (venti) anni.
7. La deposizione di cassette contenenti i resti mortali e/o di urne cinerarie all'interno di un loculo, oggetto di precedente concessione per la tumulazione di una salma, è legata alla durata della concessione originaria o rinnovata, e scade con il termine di questa.
8. Le assegnazioni di loculi senza determinazione di tempo, denominate concessioni perpetue o concessioni a tempo indeterminato, e le concessioni di loculi di durata pari ad anni 99 (novantanove) avranno scadenza il 30 maggio 2043 (delibera C.C. n. 46 del 27/05/2013) , salvo che, nel frattempo, non intervengano disposizioni normative che anticipano il suddetto termine finale o che, prima della scadenza, si renda necessario provvedere alla demolizione della batteria di loculi o di parte di essa per ragioni di sicurezza. Tale variazione della durata non genera i presupposti per alcun rimborso.

Articolo 26 **Criteri di assegnazione dei loculi e delle nicchie ossario**

1. Le concessioni di loculi e di nicchie ossario e quindi la tumulazione di salme, resti mortali o urne cinerarie, avverranno secondo l'ordine cronologico (in base alle richieste delle concessioni), in forma verticale dal basso verso l'alto verso il basso dalla prima colonna e dall'alto verso il basso nella seconda colonna e così in continuità per l'intero blocco
2. Nel caso che un loculo o nicchia ossario si rendano liberi per trasferimento di salma/resti mortali/ceneri, per mancato rinnovo della concessione o per altra causa, lo stesso, previa esecuzione dei necessari interventi di manutenzione, può essere concesso su richiesta oppure tenuto a disposizione per le tumulazioni provvisorie.

Articolo 27 **Concessione di aree per tombe di famiglia**

1. Su deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere dato in concessione terreno per la costruzione di tombe di famiglia.

2. La Giunta, verificate all'interno di ciascun Cimitero le superfici allo scopo disponibili, è pertanto autorizzata ad assegnare, in base alla cronologia delle richieste, dette superfici e a determinare le tariffe per la concessione del terreno.
3. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti dovranno essere approvati dai competenti organi, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Medicina Legale della U.L.S.S. o di medico da lui delegato . All'atto dell'approvazione del progetto verrà definito il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro e che in ogni caso non potrà essere superiore a 6 (sei).
4. All'interno delle tombe di famiglia potranno essere collocate, su richiesta dei concessionari, anche urne cinerarie o cassetine di zinco contenenti i resti mortali di altri defunti come meglio specificati al successivo comma 9.
5. Le tombe di famiglia dovranno essere ultimate entro quattro anni dalla data della concessione-contratto. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune rientrerà in possesso dell'area nello stato di fatto in cui si trova e rimborserà agli aventi diritto il 50% del costo originario di concessione dell'area medesima.
6. Dette sepolture private non dovranno avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe dovranno essere collaudate dal Comune, allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il progetto approvato, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Medicina Legale o di medico da lui delegato.
8. Le superfici per tombe di famiglia potranno essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
9. Nei casi meglio specificati nel precedente comma 8 lett. a) e b), almeno uno dei richiedenti deve essere residente nel Comune all'atto della domanda o, nel caso di persona non residente, deve trattarsi di coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella, convivente che abbia fatto parte per almeno 2 (due) anni allo stesso nucleo familiare di persona residente a Caorle da almeno dieci anni o di persona residente in vita a Caorle ed ivi sepolta. Nel primo caso, la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso, oltre ai concessionari, ai familiari degli stessi come individuati dal precedente art. 18, comma 6.
10. Le aree di cui al presente articolo non possono comunque essere concesse a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle tombe di cui al precedente comma 8 lett. c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 28

Durata delle concessioni di aree per tombe di famiglia e di tombe di famiglia

1. Le concessioni delle aree per le tombe di famiglia di cui al precedente art. 27, quando non sia documentato un periodo diverso, hanno la durata di anni 99, fermo restando quanto prescritto dal comma 5 del medesimo articolo.
2. Il termine decorre dalla concessione dell'area o, in mancanza di tale atto, dalla data di tumulazione del primo defunto.
3. Scaduto tale periodo, nel caso di cui al precedente comma 1, il concessionario potrà chiedere la concessione ex novo della tomba di famiglia costruita sull'area originariamente ottenuta in concessione.
4. Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza delle concessioni nell'ultimo anno. Diversamente, affiggerà sulla tomba apposito avviso per mesi 3 (tre).
5. E' consentito il rinnovo della concessione delle tombe di famiglia, previo adeguamento delle stesse, a carico del concessionario, alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza in vigore che consentano l'accessibilità al singolo feretro senza movimentazione di altri:

- a. rinnovo quarantennale per le tombe fino a due posti-salma;
 - b. rinnovo per sessant'anni per le tombe da quattro, sei, otto posti-salma.
6. Qualora venga modificato parzialmente il diritto di sepolcro per effetto di estumulazioni richieste al fine di liberare posti all'interno della sepoltura privata (almeno il 50% della capienza riconosciuta), sarà applicata una tariffa di rinnovo ridotta del 30% nel caso di cui alla lettera a) e del 40% nel caso di cui alla lettera b).
7. Nei casi succitati, le richieste di estumulazione dovranno essere inoltrate contestualmente alla richiesta di rinnovo.
8. In caso di tombe di famiglia non conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, è consentito il rinnovo ventennale della relativa concessione con il divieto di tumulazione di nuovi feretri.

Articolo 29

Tumulazioni provvisorie

1. Quando per circostanze particolari, una salma non può essere immediatamente tumulata nel loculo e/o tomba di famiglia/edicola funeraria riservata, oppure quando ne deve essere eseguito, dopo poco tempo, il trasporto in altro Comune ovvero nel caso di ricostruzione di edicole funerarie o ristrutturazioni di loculi, il feretro può essere tumulato in un loculo del cimitero in via provvisoria, individuato tra quelli retrocessi.
2. La concessione provvisoria avrà la durata di un anno e può essere rinnovata per un periodo massimo di due anni.
3. Alla scadenza del triennio, ove gli interessati non abbiano ancora provveduto, il Comune disporrà d'ufficio alla definitiva sistemazione in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.
4. Nei paramenti dei loculi in concessione provvisoria sono consentite iscrizioni facilmente rimovibili, al fine di non compromettere la piastra di marmo.
5. Il canone per concessione provvisoria deve essere versato, se vi è la disponibilità di loculi liberi tra quelli retrocessi, per la durata di tre anni e nella misura prevista dal canone in vigore stabilito con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 30

Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture spetta ai concessionari o aventi titolo, per le parti da loro costruite o installate, e secondo quanto indicato nell'atto di concessione.
2. Tale obbligo si estende anche all'esecuzione di opere o restauri che gli enti preposti ritenessero di prescrivere per la buona conservazione, adeguamento o per motivi di sicurezza e igiene.
3. Il concessionario non vanta diritto nel tempo a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate per esigenze di ristrutturazione cimiteriale o gestionali, determinate dal P.r.c.

Articolo 31

Subentro nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei collegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione scritta e protocollata, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.

4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 33.

5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

CAPO VI MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Articolo 32

Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) estinzione

2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e gli accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti al patrimonio del Comune.

Articolo 33

Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere effettuata in ogni tempo.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o resto mortale ovvero quando, essendo stata occupata, gli stessi siano trasferiti in altra sede.

3. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o comunque da chi può disporre della salma.

4. Nel caso di retrocessione di concessione di loculo o di nicchia ossario, il Comune rimborserà al concessionario una quota pari a:

- 75% della tariffa di concessione d'uso relativa al periodo non usufruito per estumulazioni effettuate entro il decimo anno (compreso) di concessione;
- 50% della tariffa di concessione d'uso relativa al periodo non usufruito per estumulazioni effettuate a partire dall' undicesimo anno di concessione;
- nessun rimborso per estumulazioni effettuate negli ultimi cinque anni di prima concessione e per quelle effettuate da loculo o nicchia ossario in concessione rinnovata.

Articolo 34

Decadenza

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto-concessione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando non si sia provveduto alla costruzione di opere entro i termini fissati;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 35

Decadenza per estinzione della famiglia

1. Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla perpetua manutenzione del tumulo.

Articolo 36

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è in facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e all'ingresso del cimitero, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Articolo 37

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono:

- a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
- b) con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 38 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dalla normativa vigente e cioè dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo inumatorio, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, eccetto nei mesi di luglio e agosto.
3. Il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, tenuto conto possibilmente dell'ordine cronologico di inumazione delle salme. Egli adotterà altresì tutte le misure che riterrà opportune al fine di rendere note ai familiari le operazioni da compiere.
4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del Cimitero e, qualora il Responsabile del servizio lo reputi necessario, su ogni sepoltura, con foglio plastificato, con congruo anticipo.
5. Spetta all'incaricato dal responsabile dei servizi cimiteriali, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
6. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate in ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in loculi o in nicchie ossario individuali appositamente predisposti ed ottenuti in concessione, o, ne consentano la cremazione.
7. In ogni caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
8. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali

Articolo 39 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (magg/sett).
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga a quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente

servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili.

4. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 40 **Estumulazioni**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione di anni 30 più eventuali rinnovi o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.

2. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione:

a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia,

b) su richiesta degli aventi titolo e dietro autorizzazione del Comune o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura o per il trasporto in altro cimitero.

3. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, tombe in concessione o inviati alla cremazione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune. o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

4. Se il cadavere estumulato non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco, o deposizione dello stesso in apposita cassa biodegradabile, o inviato alla cremazione. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni, fatto salvo l'uso di sostanze biodegradanti come da circolare Ministero della sanità.

5. Spetta all'incaricato dal responsabile dei servizi cimiteriali, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

6. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'estumulazione sono:

a) trasferimento per l'inumazione in fossa nel campo di mineralizzazione, appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto.

c) tumulazione in altra sepoltura.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che può consistere nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune, nell'inumazione finalizzata alla completa mineralizzazione, o avvio a cremazione.

8. Per le estumulazioni si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 40.

9. I loculi e le nicchie ossario che si rendano liberi a seguito di estumulazioni ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione secondo le tariffe vigenti.

Articolo 41 **Traslazione della salma per avvicinamento**

1. Non sono consentite le estumulazioni di feretri per trasferimento da loculo a loculo dello stesso cimitero, fatta eccezione per:

a) la salma della persona legata da matrimonio, unione civile o convivenza dichiarata anagraficamente che può essere, a richiesta, estumulata per essere collocata in altro loculo

contiguo a quello concesso per il coniuge (o l'unito civilmente o il convivente dichiarato anagraficamente) purchè la tumulazione della salma da trasferire sia avvenuta in data precedente alla tumulazione del coniuge (o dell'unito civilmente o del convivente dichiarato anagraficamente).

b) la salma dei defunti dei familiari del concessionario, come definiti dall' art. 18 comma 6, ai fini della traslazione nella tomba di famiglia.

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a) e b), del presente articolo è sempre obbligatoria la retrocessione del loculo oggetto di estumulazione da parte del concessionario o suoi eredi con diritto di rimborso nella misura prevista dall'art. 33, comma 4, del presente regolamento.

3. Al fine di unificare le date di scadenza dei due loculi contigui, il loculo nel quale la salma viene trasferita sarà oggetto di nuova concessione con scadenza corrispondente a quella del loculo ove è tumulato il coniuge (o l'unito civilmente o il convivente). Per tale concessione è dovuto il canone nella misura prevista alla data della stipula della concessione medesima rapportata alla sua durata (x/30 del canone di concessione trentennale).

4. Qualora il concessionario che retrocede il loculo sia il medesimo che richiede la nuova concessione per trasferimento salma è possibile compensare quanto eventualmente dovuto con quanto eventualmente spettante a rimborso ai sensi del precedente comma 2.

Articolo 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio servizi cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio cimiteriale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei cimiteri comunali. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 43

Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. Il concessionario o i suoi eredi hanno l'obbligo, entro i 90 giorni che seguono la scadenza del periodo di sepoltura o concessione, di provvedere, a proprie spese e nei modi previsti, alla liberazione della sepoltura da salme, resti mortali, ossa o ceneri.

2. Entro lo stesso termine, il concessionario della sepoltura o i suoi eredi, o l'avente titolo per i posti inumatori comuni, devono provvedere, a proprie spese, alla rimozione degli ornamenti nonché alla rimessa in pristino dell'area o manufatto sepolcrale per le parti dallo stesso realizzate o modificate.

3. Nel caso d'inadempimento degli obblighi di cui sopra, il Comune, dopo il compimento d'ufficio di quanto previsto, si rivale verso il concessionario e gli aventi titolo delle spese a tale scopo sostenute.

4. Nei casi di procedimento d'ufficio, il Comune ricerca forme di recupero o alienazione dei relativi beni, destinando eventuali proventi a opere di miglioria nei cimiteri.

5. I manufatti che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per

collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

6. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il secondo grado, previo accertamento del buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e della loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

CAPO VIII

CREMAZIONE – CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 44

Registro e Creazione

1. È istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
5. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune del luogo del decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le modalità previste dall'articolo 3 della Legge n. 130 del 2001.
6. I resti mortali, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremati sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
7. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione all'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.
8. L'irreperibilità dei familiari, ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della legge regionale Veneto n. 18/2010, è determinata dal responsabile del servizio competente, che dovrà prioritariamente interpellare il soggetto concessionario del manufatto o i suoi eredi. In difetto, il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso i soggetti conosciuti, affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.

Articolo 45

Conservazione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 47
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel Cimitero:
 - a. in apposita nicchia cineraria/ossario;
 - b. in loculo già concesso al richiedente per tumulazione di altro defunto, fermi restando i limiti quantitativi indicati al precedente art. 24 comma 4 e comunque fino alla scadenza della concessione dello stesso;
 - c. in tomba di famiglia;

d. nell'ossario/cinerario comune.

4. La collocazione in ciascuno dei siti di cui al precedente comma 3 è consentita, previa estumulazione, anche per le urne già allocate in altra sede.

5. Saranno comunque poste a carico del richiedente, le spese per la tumulazione o estumulazione delle urne dalle rispettive sedi, secondo le tariffe in vigore all'atto delle operazioni.

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui al precedente comma 3, lett. a), b), c), le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.

Articolo 46

Affidamento dell'urna cineraria

1. L'urna cineraria può essere consegnata per la sua custodia, con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla legge regionale Veneto n. 18/2010 art. 49, ad un soggetto affidatario come di seguito disciplinato:

- consegnata al soggetto affidatario individuato tra il coniuge o persona legata da unione civile o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dal C.C. artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente, con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo.

- consegnata, nel rispetto della volontà della persona defunta, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria, salvo diversamente indicato, è stabilito nell'abitazione di residenza dell'affidatario il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio semprechè nel territorio comunale.

3. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento.

4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

5. Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri a cura della Polizia Locale.

Articolo 47

Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita ai sensi della L. 30 marzo 2001, nr. 130 e L.R. 4 marzo 2010, nr. 18.

1. Viene autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caorle, ove è avvenuto il decesso o sono custodite le ceneri, su:

a) disposizione testamentaria del defunto;

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati

c) testamento olografo che dovrà avere le forme prescritte dall'art. 602 del c.c.

2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge; del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse; della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà del defunto.

4. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita:

- in natura (mare);

- In aree private all'aperto, previo assenso da parte dei proprietari e gratuitamente, purchè fuori dai centri abitati e ad una distanza minima di 50 metri dal confine di proprietà.

Qualora avvenga in mare, la dispersione dev'essere effettuata ad almeno 500 metri dalla costa e dalle dighe foranee e comunque in tratti liberi da manufatti, natanti o impianti di qualsiasi natura. Non è possibile effettuare la dispersione direttamente dalla costa, sia essa rappresentata dalla

battigia sabbiosa, dagli scogli o da pontili e manufatti similari. Qualora l'urna sia realizzata in materiale biodegradabile, è possibile anche l'immersione della stessa in acqua.

5. E' vietata la dispersione in zone ove vi siano spazi acquei dedicati alle attività commerciali, ittiche ed ove vi sia l'utilizzo della risorsa idrica per uso umano.

6. E' vietata la dispersione al vento nonchè in edifici o altri luoghi chiusi.

7. E' vietata la dispersione nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 (nuovo codice della strada).

8. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna, anche se di materiale biodegradabile.

CAPO IX DISCIPLINA DEI CIMITERI

Articolo 48 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il calendario e l'orario fissato dal sindaco e affisso all'ingresso di ogni cimitero.

2. Le giornate, l'orario di esecuzione delle sepolture, delle operazioni cimiteriali e l'accesso al cimitero fuori orario sono disciplinate dall'Ente gestore.

3. Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali che, per la loro specificità, possano provocare pregiudizio all'incolumità dei visitatori o per la loro presenza trovare ostacolo, è data facoltà al Comune di chiudere temporaneamente il cimitero o limitare l'accesso pubblico a specifici ambiti cimiteriali. In ogni caso il Comune deve dare preventiva informazione pubblica mediante affissione d'avviso all'ingresso del cimitero e presso il Comune con almeno 5 giorni di anticipo.

4. I giorni e gli orari di lavoro per i soggetti terzi operanti nei cimiteri sono definiti dal Comune.

Articolo 49 Servizio di custodia del cimitero

1. Il servizio di custodia del cimitero, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del D.P.R. 285/90 a questo vengono specificatamente ascritte, è assicurato da:

a. un responsabile del servizio facente anche funzioni di custode.

b. uno o più necrofori addetti ai lavori nel cimitero che saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

2. I ruoli di responsabile, custode e necroforo addetto ai lavori nel cimitero possono essere espletati da un'unica persona, anche esterna all'ente.

Articolo. 50 Compiti del responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio di cui al comma 1 dell'art. 52:

a. ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b. ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c. tiene aggiornato manualmente l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra o, qualora vengano usati sistemi informatici, cura sistematicamente la trasmissione dei dati al competente ufficio comunale che stamperà il registro su supporto cartaceo vidimato dal sindaco e numerato progressivamente prima di essere posto in uso;

- d. è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
- e. assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- f. provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- g. si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- h. vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alla prescrizioni regolamentari;
- i. esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, la pulizia di tutti i locali, avvalendosi, qualora ve ne fossero, dell'opera di eventuali collaboratori.
- j. impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- k. si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'inumazione dei cadaveri per il giorno della sepoltura;
- l. vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del Cimitero stabilito dalla Giunta Comunale;
- m. vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dal Responsabile del competente Servizio Comunale
- n. assiste il Responsabile del Servizio di Medicina Legale o il medico da lui delegato e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità;
- o. scava le fosse, riceve i cadaveri alle porte del cimitero, li trasporta al luogo di inumazione o tumulazione, li cala nelle fosse o depone nelle celle murali, riempie le fosse, le visita frequentemente, ne ripara i cedimenti e ottura le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito e compie altri simili servizi che si rendessero necessari;
- p. vigila per la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Articolo 51

Accesso al cimitero

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Per motivi di salute o di disabilità, il responsabile del servizio cimiteriale od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari in modo da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in evidente stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze;
 - b) alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non conformi al rispetto dei luoghi;
 - c) ai bambini di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
 - d) agli animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti disabili.

3. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazioni o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura devono dare formale comunicazione al responsabile del servizio cimiteriale.

4. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

Articolo 52 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi, se non debitamente autorizzati;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare tappeti erbosi, aiuole, alberi, sedere e camminare sulle tombe o sui monumenti, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) distribuire materiali pubblicitari;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
- l) svolgere azione di accaparramento di lavori o servizi;
- m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- n) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali;
- o) eseguire attività di vendita ambulante, salvo espressa autorizzazione;
- p) svolgere attività di questua, se non da parte di associazioni, enti morali o di culto, o similari, preventivamente autorizzati dall'Ente gestore;
- q) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti fra le sepolture: gli stessi sono rimossi d'ufficio dall'Ente gestore e destinati a rifiuto;
- r) installare pensiline o simili sui loculi individuali: le stesse sono rimosse d'ufficio a cura dell'Ente gestore;
- s) abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro: sono rimossi e destinati a rifiuto;
- s) abbandonare dopo l'uso, fuori dalle sistemazioni previste, gli innaffiatoi messi a disposizione dei visitatori.
- t) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi cimiteriali, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o segnalato alle competenti autorità.

Articolo 53

Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi cimiteriali ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 54

Manufatti ed ornamenti delle sepolture

1. Sulle sepolture possono essere realizzate o poste lapidi, croci, monumenti, addobbi, copri tomba, epigrafi e similari secondo le indicazioni del Comune. Gli abusi sono segnalati al Comune qualora la diffida formale del responsabile del servizio non produca la rimessa in pristino o regolarizzazione a cura degli interessati.
2. Sono rimossi monumenti, lapidi, copri tomba e similari che si trovino in condizioni indecorose o la cui manutenzione difetti al punto di creare pregiudizio della sicurezza dei luoghi o dei visitatori. Vi provvede del responsabile del servizio secondo la procedura di cui all'articolo precedente, salvo il successivo recupero delle spese.
3. Il responsabile del servizio conserva gli oggetti rimossi per ulteriori 60 giorni, libero dalla responsabilità di eventuali danneggiamenti in corso di rimozione o conservazione, tenendoli a disposizione degli interessati che per ritirarli sono preventivamente tenuti a rifondere il responsabile del servizio stesso delle relative spese sostenute. Trascorso invano tale periodo, il responsabile del servizio ha disponibilità degli oggetti ai fini della loro messa a rifiuto, o recupero o alienazione.
4. Le epigrafi sono compilate in lingua italiana, essendo tuttavia permesse anche altre lingue purché il testo presentato nella relativa domanda contenga la traduzione in italiano.
5. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'eventuale fotografia del defunto collocata sulla tomba deve essere riprodotta in modo da garantire l'inalterabilità nel tempo

Articolo 55

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, comprese le corone o similari collocati in occasione di funerali, dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. L'impianto in terra di alberelli e arbusti deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio per definirne essenza, dimensioni ed esatta ubicazione entro il perimetro delle sepolture, in modo da non arrecare danni, ostacoli di sorta e garantire la sicurezza dei luoghi.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, ovvero creino intralcio alla viabilità cimiteriale, interferiscano con lo svolgimento delle operazioni cimiteriali o siano collocati in prossimità di altre sepolture in posizione tale da coprirle, il responsabile dei servizi cimiteriali li fa rimuovere.
4. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
5. In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 56

Rifiuti prodotti nei cimiteri

1. Per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione si fa

rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

2. I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi resi da terzi in ambito cimiteriale sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento.

Articolo 57

Illuminazione votiva

1. Il servizio d'illuminazione votiva consiste nella fornitura di energia elettrica, lampade votive e materiale elettrico necessario per gli allacciamenti nelle sepolture a tumulazione e, ove previsto, in quelle a inumazione. La realizzazione degli impianti avviene preferibilmente con materiali idonei al risparmio energetico, compreso l'utilizzo di lampade a led con pannelli fotovoltaici che, inserite all'interno del corpo illuminante, non prevedano collegamenti con cavi di alimentazione elettrica per questioni di decoro e sicurezza.

2. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, occorre presentare apposita domanda al soggetto incaricato del servizio.

CAPO X

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 58

Imprese appaltatrici del Comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Articolo 59

Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati, a loro libera scelta.

2. Per i lavori di cui al comma precedente, gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

3. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

4. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità è determinata dal Responsabile dei servizi tecnici.

5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio cimiteriale.

6. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 60

Cantieri di lavoro

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio cimiteriale.
3. All'interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti e tombe; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal responsabile del cimitero. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
4. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; il custode del cimitero, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno venire collocate in zone del cimitero individuate dal responsabile e nascoste alla vista dei visitatori.
6. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio cimiteriale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 61

Introduzione di veicoli

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. Lungo i viali non possono transitare che veicoli di larghezza tale da non causare danni ai manufatti, piante e cordoni.

Articolo 62

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio cimiteriale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal parte del responsabile del servizio cimiteriale.

Articolo 63

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 64

Vigilanza

1.- Il Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Possono essere impartite opportune disposizioni, fatti rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2.- L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo dell'eventuale cauzione.

CAPO XI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 65

Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma e del cadavere;
 - d) effettuare il trasporto di defunti in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990.
3. Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare la normativa nazionale, regionale e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 66

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 6.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 67

Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati (edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale estranea all'azione che ne consegue.

3. L'amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 68

Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto nel C.P., sono punite ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali approvato con delibera del C.C. n. 44/2003 e degli Artt. 368 del T.U. delle Leggi Sanitarie e successive modifiche.

Articolo 69

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa in vigore e in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R n. 285 del 1990, alla Legge n. 130 del 2001, alla L.R. n. 18 del 2010.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Articolo 70

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto amministrativo di approvazione.